

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

“Francesco Orestano”

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Via Conte Federico, 1-3 Palermo – tel. 091/9828966

Cod. Fisc. 80015400825-Cod. Mecc. PAEE03200B

e-mail: [pae032006@istruzione.it](mailto:pae032006@istruzione.it) Pec: [pae032006@pec.istruzione.it](mailto:pae032006@pec.istruzione.it)

sito web: [www.direzionedidatticaorestano.edu.it](http://www.direzionedidatticaorestano.edu.it)

D.D. - "F. SCO ORESTANO"-PALERMO  
Prot. 0008128 del 30/09/2024  
I (Uscita)

Ai genitori degli alunni  
Al personale docente  
Ai docenti coordinatori di classe  
Ai docenti Referenti di Plesso

Al personale A.T.A.  
Al D.S.G.A.  
Al sito Web

**CIRC. N. 29**

**OGGETTO: OBBLIGO DI ISTRUZIONE - D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO”.**

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;

si comunica alle SS.LL. che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. n. 297/1994) con l'art. 12 che ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, prevedendo l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la potestà genitoriale.

### **Mancato adempimento all'iscrizione**

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso la propria istituzione scolastica.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, previamente ammonita, per ottemperare alla legge, non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione. La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione è punita con la **reclusione fino a due anni**.

#### **Elusione dell'obbligo (frequenza irregolare)**

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai docenti responsabili del contrasto alla dispersione scolastica, verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando coloro che risultano assenti **per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi, ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonti ad **almeno un quarto del monte ore annuale** senza giustificati motivi, e lo comunica alla persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione. Nel caso in cui l'alunno/a **non riprenda la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico segnala al Sindaco che, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., procederà all'ammonizione del medesimo responsabile invitandolo ad ottemperare alla legge. Il responsabile, già ammonito dal Sindaco durante il corso dell'anno scolastico per assenze ingiustificate del minore tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, che non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

Alla luce di quanto sopra, si invitano quindi i genitori o chi eserciti la potestà genitoriale a monitorare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.

**Il Dirigente Scolastico Reggente  
Dott.ssa Alessandra Benanti**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93